



LA RETTRICE

- VISTO** l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6-*decies*, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca emanato con Decreto Rettoriale n. 21153 del 2 aprile 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 17 giugno 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 luglio 2025

DECRETA

Il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca*, citato in premessa, è modificato limitatamente all'art. 15, comma 5 come da testo allegato al presente Decreto di cui diviene parte integrante.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

1



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare **per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di seguito denominati "contratti di ricerca"**, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 2 – Modalità di attivazione della procedura di selezione

1. Nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto della disponibilità di risorse definite dal Consiglio di Amministrazione le Facoltà presentano al Senato Accademico le richieste di attivazione di contratti di ricerca in relazione alle specifiche e motivate esigenze presentate dai singoli professori di prima o di seconda fascia.
2. Le delibere devono contenere:
 - a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - b) il progetto di ricerca a cui è collegato il contratto;
 - c) il titolo del progetto di ricerca e una succinta descrizione dello stesso;
 - d) il Responsabile del progetto di ricerca;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - f) uno o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - g) il numero di pubblicazioni - che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione - che non può essere inferiore a 2 e superiore a 5;
 - h) la sede di svolgimento delle attività;
 - i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto. Se il contratto di ricerca è attivato utilizzando stanziamenti resi liberi a seguito di recesso da un contratto precedentemente attivato è necessario indicarlo;
 - j) l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - k) l'importo dello stipendio annuo lordo omnicomprensivo come previsto dal successivo art. 13;
 - l) l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca;
 - m) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
3. Il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione la propria valutazione in ordine ai contratti di ricerca attivabili sulla base della rilevanza scientifica del progetto di ricerca.
4. L'attivazione di contratti di ricerca finanziati da Enti con i quali è stata stipulata una convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su richiesta del Responsabile del progetto di ricerca.
5. In conformità alle delibere del Consiglio della Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il Rettore provvede con proprio Decreto all'emanazione del bando.



Art. 3 – Requisiti dei candidati

1. Possono concorrere alle selezioni di cui all'art. 6 che segue, esclusivamente candidati italiani o esteri che alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione sono:
 - a) in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, riconosciuto equivalente al solo fine della partecipazione alla procedura di selezione dalla Commissione giudicatrice;
 - b) ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
2. Non possono partecipare alla selezione:
 - a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D. L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore dell'Ateneo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato Decreto Rettoriale e notificata all'interessato.

Art. 4 – Bando di selezione

1. Il bando emanato con Decreto Rettoriale è reso pubblico per via telematica sul portale di Ateneo, del MUR e dell'Unione europea e deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il progetto di ricerca per cui si vuole attivare il contratto di ricerca;
 - c) il Gruppo Scientifico Disciplinare, uno o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - d) la Facoltà di riferimento;
 - e) l'indicazione del docente di ruolo a cui è affidata la responsabilità del progetto di ricerca;
 - f) il titolo del progetto di ricerca e una succinta descrizione dello stesso;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto. Se il contratto di ricerca è attivato utilizzando stanziamenti resi liberi a seguito di recesso da un contratto precedentemente attivato è necessario indicarlo;
 - h) le modalità di selezione;
 - i) i requisiti per la partecipazione;
 - j) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - k) il numero di pubblicazioni che ciascun candidato deve allegare ai fini della valutazione come richiesto dalla Facoltà che ha attivato la procedura;
 - l) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
 - m) il termine per la presentazione delle candidature che non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - n) la sede di svolgimento delle attività;
 - o) informazioni dettagliate sui diritti e i doveri relativi alla posizione, sulla durata e sul trattamento economico e previdenziale spettante.



Art. 5 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata con Decreto Rettoriale, su proposta del Senato Accademico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è composta garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto del bando.
Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professori o ricercatori, così come definita da apposito Decreto Ministeriale.
I componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto di uno o più esperti.
2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza. Possono essere svolte sia in presenza sia in modalità telematica anche le fasi della procedura che prevedono un coinvolgimento attivo dei candidati, purché vengano garantite l'identificazione e la *par condicio* tra gli stessi, oltre che la pubblicità delle sedute.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del C.P.C. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto Rettoriale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5. Qualora l'Università IULM venga a conoscenza dell'esistenza anche solo di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma che precede, dispone con Decreto Rettoriale la sostituzione del componente.
7. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite la pubblicazione sul portale di Ateneo del Decreto Rettoriale di nomina. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di sette giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.



Art. 6 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione

1. La selezione è effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'attinenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca.
2. La Commissione, nella prima riunione, determina i punteggi da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula dei candidati e delle proposte progettuali attenendosi a quanto specificato nel bando e tenuto conto dei criteri di seguito riportati:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni presentate dai candidati con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) congruenza del titolo di dottore di ricerca con il progetto di ricerca posto a bando.
3. La procedura di selezione prevede altresì un colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua estera e/o di altre lingue rilevanti nella ricerca (come indicato nel bando).
4. Il totale dei punteggi attribuiti ai criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) e al colloquio di cui al comma 3 che precede sarà complessivamente di 100 punti, da assegnare come segue:
 - a) valutazione dei titoli fino a un massimo di 60 (sessanta) punti;
 - b) colloquio fino a un massimo di 40 (quaranta) punti.
5. I punteggi oggetto della valutazione saranno pubblicati sul portale di Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione.
6. Nella seduta successiva la Commissione, presa visione dell'elenco delle candidature pervenute e rilevato che non sussistono situazioni di incompatibilità, parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con i candidati, come previsto dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, procede alla valutazione preliminare delle pubblicazioni scientifiche, del progetto di ricerca, del *curriculum*, dei titoli presentati da ciascun candidato e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente, per i criteri di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d), all'attribuzione del relativo punteggio, formulando un motivato giudizio analitico per ciascun candidato.
7. I candidati, fatte salve eventuali ragioni d'urgenza, sono convocati per il colloquio con le modalità previste dal bando con almeno dieci giorni di anticipo.
8. La Commissione, al termine del colloquio e a seguito di valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti redige una graduatoria di merito, individuando il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a bando, motivando la decisione, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione preliminare dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché del punteggio attribuito al colloquio.
9. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.
10. La graduatoria ha validità di tre mesi.
11. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi collegiali.

Art. 7 - Termini del procedimento

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettoriale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati



dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro la proroga, il Rettore, con Decreto motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La regolarità degli atti è accertata con Decreto Rettoriale entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con Decreto motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine tassativo. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dispone l'annullamento degli atti della procedura.

Art. 8 – Durata del contratto

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale. La durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22, comma 2, Legge n. 240/2010, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, anche non continuativi.
2. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Proroga del contratto di ricerca

1. Per proroga del contratto si intende il prolungamento del contratto originario, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge n. 240/2010.
4. La richiesta di proroga presentata dal Responsabile del progetto di ricerca dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Facoltà interessata e dovrà indicare la durata della proroga che sarà in ogni caso pari a un anno per una sola volta. La richiesta dovrà altresì indicare le modalità di copertura finanziaria e dovrà essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta dal titolare del contratto di ricerca specificando gli obiettivi che motivano la richiesta di proroga.
5. La proroga del contratto, che deve essere autorizzata prima della scadenza, è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 10 – Rinnovo del contratto di ricerca

1. Per rinnovo del contratto si intende la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge n. 240 del 2010.
3. La richiesta di rinnovo presentata dal Responsabile del progetto di ricerca dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Facoltà interessata e dovrà indicare la durata del rinnovo, che sarà in ogni caso pari a due anni, per una sola volta. La richiesta dovrà altresì indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata da una relazione finale sull'attività svolta dal titolare del contratto di ricerca e deve specificare gli obiettivi che motivano la richiesta di rinnovo.



4. Il rinnovo del contratto, che deve essere autorizzato prima della scadenza, è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 11 – Vincitore con titolo estero – Condizioni per la stipulazione del contratto

1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, dovrà trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso:
 - a) copia del diploma, *Official Transcript of Records* e la dichiarazione di valore o l'attestato di comparabilità e verifica CIMEA (per i titoli extra europei);
 - b) copia del diploma del titolo di studio estero e il *Diploma Supplement* (per i titoli europei).
2. Il candidato non appartenente all'Unione europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, **non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia**, laddove risulti vincitore, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta dalla Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio dell'attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto all'Amministrazione. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività fino alla presentazione del documento richiesto.
Il candidato non appartenente all'Unione europea che alla data di presentazione della domanda di ammissione **sia in possesso del permesso di soggiorno in Italia** o della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno in Italia, laddove risulti vincitore, dovrà presentare entro e non oltre la data fissata per la stipulazione del contratto il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno) in originale. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto di sottoscrizione del contratto.

Art. 12 – Stipula del contratto, periodo di prova e rinuncia

1. Il titolare del contratto di ricerca svolge esclusivamente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. L'Università stipula con il vincitore un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
3. La data di decorrenza del contratto è indicata dal Senato Accademico. La data di sottoscrizione del contratto non può essere successiva alla decorrenza dello stesso.
4. I compiti dei titolari dei contratti di ricerca di cui al presente Regolamento sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale e sono svolti di concerto con il Responsabile della ricerca stessa.
5. L'attività di ricerca e il contratto possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato.
6. Il titolare del contratto potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca. Qualora il dottorando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
7. Il titolare del contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari - previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - a carico dell'Ateneo.
8. Il periodo di prova è della durata di due mesi; la valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca e sarà comunicata al Preside della Facoltà interessata, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
9. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare del contratto ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.



10. Durante il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare del contratto si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
11. In caso di rinuncia del candidato idoneo subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
12. Al termine del contratto, il titolare è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto.
13. Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurata delle attività annue di ricerca è fissata in 1500 ore annue.
14. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300/1970.

Art. 13 – Importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico annuo lordo, stabilito in sede di contrattazione collettiva, è definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi:
 - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il livello economico dei contratti si articoli in una o più posizioni economiche individuate fra il livello minimo e il livello massimo.
3. Nel caso di contratti finanziati su fondi esterni è possibile prevedere un trattamento economico superiore qualora l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
4. Il rapporto di lavoro è altresì regolato dalle disposizioni vigenti previste per i redditi da lavoro dipendente per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Il titolare del contratto che intenda recedere dal contratto stesso, è tenuto a darne comunicazione al Rettore, al Preside della Facoltà e al Responsabile del progetto di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta della retribuzione che sarebbe maturata per il periodo di preavviso.
2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto da parte dell'Ateneo l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ. del titolare del contratto, previa motivata segnalazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
3. Ciascuna parte può recedere liberamente durante il periodo di prova in qualsiasi momento senza l'obbligo del preavviso.

Art. 15 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell'attività

1. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.
3. Il contratto di ricerca non è compatibile con:



- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
4. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
5. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere:
- a) Attività di insegnamento per Corsi Ufficiali;
 - b) Attività di supporto alla didattica (esercitazioni, laboratori o attività integrative)
- purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione del Responsabile del progetto di ricerca, successivamente approvata dal Consiglio della Facoltà e dal Senato Accademico. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
Le sopracitate attività potranno svolgersi fino a un massimo **di 96 ore** per ciascun anno accademico.
6. L'assunzione o il mantenimento di incarichi retribuiti - diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni - è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Responsabile del progetto di ricerca che ne dichiari la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca.

Art. 16 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dall'entrata in vigore dello stesso e hanno efficacia su tutti i contratti sottoscritti, prorogati o rinnovati successivamente alla sua emanazione.